



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n. **1498** del **08/05/2025**

Oggetto: **ORDINANZA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE DEI FOSSI E DEI CANALI CHE COSTITUISCONO IL RETICOLO IDRAULICO SUPERFICIALE MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESI GLI ATTRAVERSAMENTI E I TOMBAMENTI PRIVATI O DI USO PRIVATO E ALLA MANUTENZIONE DEI FOSSI LUNGO LE STRADE DI OGNI GENERE**



Il Dirigente

Visto:

- le precedenti ordinanze n. 2920 del 30/12/2010 e n. 4477 del 12/12/2018 del Comune di Prato in merito alla manutenzione del reticolo idraulico classificato e non classificato per la prevenzione dei fenomeni di allagamento
- le comunicazioni della Regione Toscana protocolli n. 126746 del 06/07/2018, n. 170173 del 17/09/2018 e n. 126349 del 04/07/2019
- che il territorio del Comune di Prato, negli ultimi anni, è stato colpito da precipitazioni piovose particolarmente frequenti e di elevata intensità, che hanno portato anche all'alluvione del 02/11/2023 e ad eventi critici come quelli dell'08/09/2024 e del 15/03/2025, e che quando queste si verificano è necessario che tutto il reticolo superficiale minore (le fosse di scolo, gli attraversamenti e i tombamenti ecc.) sia mantenuto pulito ed in perfetta efficienza, onde evitare danni o pericoli per le proprietà private e pubbliche;
- che ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana i proprietari dei terreni o fondi devono mantenere le aree di proprietà in buone condizioni e pulite evitando che recinzioni, siepi o piantagioni fuoriescano dalla proprietà andando a creare danno o pericolo a cose o persone;
- che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali;
- che, visti gli ex art. 98 e 102 dell'Allegato F della Legge 2248 del 1865 e ai sensi degli art. 9, 10, 11 e 12 del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e degli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile, la manutenzione e le relative spese di manutenzione dei fossi, degli scoli, dei canali, dei tratti tombati, delle cunette, portelle, paratie, griglie e comunque ogni altra opera d'arte costituente il reticolo idraulico minore, spetta ai proprietari dei beni che li fronteggiano (frontisti), ai conduttori e a quelli che li utilizzano come scoli a qualsiasi scopo, affinché sia ridotto il rischio idraulico a tutela della pubblica incolumità;
- che, ai sensi dell'art. 140 del Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904, i possessori o aventi diritto dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione devono mantenere sempre puliti ed espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le chiaviche e paratoie le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica, mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), d), f) g) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;*
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;*
- f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;*
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;*
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;*

- che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;*
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;*

- che, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 285/1992, i proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali devono mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

- che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade di qualsiasi genere, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 285/1992, coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, di qualsiasi genere, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati; coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso; l'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese;

- che ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

Premesso:

- che il reticolo superficiale minore insistente in aree di proprietà privata non deve essere modificato e che eventuali modifiche che si rendano indispensabili devono garantire la continuità idraulica esistente del reticolo in modo da non creare ristagni od allagamenti nelle strade o aree circostanti;

- che l'omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;

- che l'omessa manutenzione e pulizia dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni e dei tratti tombati causa di sovente l'intasamento delle fogne, l'allagamento dei terreni limitrofi e delle sedi stradali determinando, o contribuisce a determinare, una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada e i cittadini in genere, danni e dissesti vari;

- che, occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei proprietari frontisti la strada, di qualsiasi genere (comunale, vicinale, privata), che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, la rimozione immediata di materiale proveniente dalla lavorazione dei campi e la mancata manutenzione della vegetazione;

- che tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino.

Considerato:

- che l'alveo dei fossi/canali, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie (comunali, vicinali, private) che quelli interpoderali, deve essere periodicamente mantenuto dai proprietari frontisti e da chi lo usa come scolo asportando il materiale di sfalcio, fangoso in eccesso o quanto altro rechi impedimento al corretto deflusso delle acque compresa la pulizia;



- che le ripe dei fossi e dei canali, quando queste siano erbose, devono essere mantenute sgombre dalla eccessiva vegetazione;
- che i tombamenti o gli attraversamenti, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie (comunali, vicinali, private) che quelli interpoderali, dovranno essere costantemente ripuliti/spurgati, con spese a carico dei proprietari a cui il tombamento o l'attraversamento è necessario o dei proprietari frontisti, in modo da non creare ostacolo al deflusso delle acque;
- che è proibita ogni alterazione o modificazione dei fossi situati lungo le strade di qualsiasi genere e delle loro sponde per qualsiasi motivo;
- che nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono allo scolo e che eventuali modifiche che si rendano indispensabili devono garantire la continuità idraulica esistente del reticolo in modo da non creare ristagni od allagamenti nelle strade o aree circostanti;

Ai sensi:

- del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche, in particolare degli artt. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- del Codice Civile, in particolare degli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali";
- del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- dell'art. 140 del Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904;
- del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904
- del Regolamento Comunale di Polizia Urbana
- del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato

ORDINA

1 ai proprietari, o a chi per essi, delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, situati nel territorio comunale e ai proprietari frontisti delle aree a confine con i fossi situati lungo le strade di qualsiasi genere (comunali, vicinali, private) di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutti quei lavori di manutenzione e/o pulizia periodica dei fossi, degli scoli, dei canali, dei tratti tombati, delle cunette, delle portelle, delle paratie, delle griglie e comunque di ogni altra opera d'arte costituente il reticolo idraulico superficiale minore, presente all'interno o a confine della propria mediante:

- la rimozione di ogni ostacolo, elemento e/o manufatto (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni, deposito materiali sul margine ecc) che possa inficiare il regolare deflusso delle acque superficiali o compromettere la solidità e la stabilità degli argini con conseguente aggravio delle condizioni idrauliche delle strade o proprietà confinanti;



- il taglio della vegetazione arborea e arbustiva e delle piante, con radici scalzate e/o poste sulle sponde e inclinate e/o instabili verso l'alveo almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e garantire il regolare deflusso delle acque. I materiali di risulta derivanti dallo sfalcio dovranno essere rimossi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- il ripristino di eventuali fossi o canali rimossi od ostruiti, il ripristino della sezione idraulica originaria, tramite scavo ed approfondimento dell'alveo (ricavatura), e l'eventuale adeguamento delle pendenze dei fossi affinché sia garantito il regolare deflusso delle acque e la loro corretta immissione nei torrenti e/o corsi d'acqua recettori;

2 ai proprietari, o a chi per essi, di tombamenti o pozzetti situati all'interno del proprio fondo o a confine con la strada di qualsiasi genere, necessari o meno all'accesso della propria proprietà, di mantenerli costantemente puliti ed espurgati per consentire il libero deflusso delle acque, rimuovendo rifiuti o ogni altro materiale che possa comprometterne l'efficienza e sostituendo, previo contatto con gli Uffici Comunali, i tubi risultanti di diametro non idoneo alla sezione idraulica originaria del fosso;

3 Ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di impedire che il materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;

4 ai proprietari, o a chi per essi, di arare e coltivare i propri terreni ad una distanza non inferiore ad 1 m dall'argine del fosso in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli art. 16 e 17 e dal Codice Civile.

AVVERTE

Che gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente almeno due volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, e comunque ogni qualvolta se ne renda necessario, in particolare in prossimità di eventi meteorologici importanti, provvedendo ad un controllo costante del reticolo superficiale e dei tratti tombati, delle portelle, paratie o griglie presenti all'interno della proprietà o a confine, ed intervenendo, se necessario, alla sua pulizia al fine di garantire il corretto deflusso delle acque.

Che tutti i materiali di risulta derivanti dalle opere di pulizia e manutenzione dei fossi e dei tratti tombati dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Che l'Amministrazione Comunale, a decorrere dal 15° giorno successivo alle scadenze di cui sopra, provvederà a fare dei controlli anche a carattere periodico, onde verificare il rispetto della presente ordinanza e che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecunarie previste per la violazione alla quale ha concorso ai sensi del D.Lgs 285 del 30/04/21992 "Nuovo Codice della Strada", dei Regolamenti Comunali vigenti o dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000. In presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Che in caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti.

Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile e in caso di incidenti, causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

Che gli Agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Prato, sul sito internet del Comune e ne sia data la massima diffusione.

Il Dirigente

Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di Lavoro

Arch. Francesco Caporaso